



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di 2 buoni fruttiferi postali di £ 50.000, emessi il 17/7/1989 e appartenenti alla serie "Q/P", contesta la mancata liquidazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo dei buoni, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Evidenzia, in particolare, che nelle timbrature apposte manca un'indicazione specifica riguardo al rendimento previsto per detto periodo.

Osserva come i titoli in questione siano stati emessi dopo il DM del 13/6/86 e richiama l'orientamento della giurisprudenza e dell'Arbitro sulla tutela del legittimo affidamento in capo al sottoscrittore. Ritiene pertanto che l'intermediario sia *"tenuto ad applicare le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di Bollo"*.

Chiede pertanto la somma complessiva di € 3.331,82 e il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, quantificate in € 250,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *"con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"* e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*.

Evidenzia, tra l'altro, che con la sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte



Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale articolo.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986, e gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno"*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro dei buoni venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla ricorrente *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che la ricorrente *"sin dalla data del rilascio"* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui buoni in oggetto al momento del rilascio dei titoli; inoltre, chiarisce che il timbro *"si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce"*, essendo *"irragionevole"* ritenere che il timbro apposto sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *"di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)"*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve *"pienamente"* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *"nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni"*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *"falso affidamento nel ricorrente"*. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14/5/2017), oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n.



7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Nelle repliche, il ricorrente ritiene che l'interpretazione dell'intermediario del DM 13/6/1986 contrasti con i principi del legittimo affidamento e della trasparenza. Osserva, inoltre, che i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, confermati con sentenza n. 3963/19, sebbene riferiti a una diversa fattispecie di BFP, si attagliano perfettamente alla fattispecie oggetto del presente ricorso.

Ribadisce che l'unico riferimento ai rendimenti degli ultimi 10 anni è quello contenuto nella tabella originaria, sulla quale si è formato il consenso del risparmiatore.

Né ritiene condivisibili le argomentazioni di controparte, secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto informarsi sulla misura effettiva dei tassi, con una *“ingiustificabile inversione dei ruoli: dunque non sarebbe l'intermediario a dover utilizzare la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c. nel momento in cui propone al pubblico le condizioni economiche cui saranno liquidati i buoni fruttiferi, bensì il risparmiatore a dover ricercare altrove i tassi applicabili”*.

Richiama, a supporto della sua tesi, le recenti considerazioni espresse dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20.

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso, chiedendo *“la corresponsione della complessiva somma di €.2.528,29”*.

Ricapitolando, quindi, il ricorrente chiede all'Arbitro di:

“1) ACCERTARE che i Buoni Fruttiferi Postali di cui in narrativa sono stati emessi successivamente al D.M. del 13.06.1986

2) ACCERTARE la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore dei buoni e quello previsto dal D.M. del 13.06.1986

3) ACCERTARE che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi e, nello specifico, dal 21° al 30° anno deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli [“L. 12.907 per ogni successivo bimestre ...” in riferimento al BFP Sub 1) e “L. 129.075 per ogni successivo bimestre ...” in riferimento al BFP Sub 2)], e per l'effetto, in applicazione dei suddetti criteri

4) DISPORRE a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di €3.331,82 S & O così suddivisa

1) BFP serie “Q/P” n. 000.219 €304,56

2) BFP serie “Q/P” n. 000.765 €3.027,26

ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

In ogni caso

5) DISPORRE a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di €250,00

6) DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di €20,00”.

Nelle repliche formula la seguente richiesta economica:

“• Disporre favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di €2.528,29 S & O così suddivisa : 1) BFP serie “Q/P” n. 000.219 €231,52; 2) BFP serie “Q/P” n. 000.765 €2.296,77; calcolata (al netto della ritenuta fiscale) come differenza tra quanto effettivamente dovuto in applicazione dei suddetti criteri e quanto già liquidato, ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; oltre ulteriori interessi da rendimento maturandi ed in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

• *Con vittoria di spese legali quantificate in € 250,00 e delle spese del procedimento*".

Da parte sua, invece, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o irricevibile e/o infondato.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 2 BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Dal fronte e dal retro dei buoni in contestazione si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni originarie di rimborso.

L'intermediario ha in effetti utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione. Tuttavia, il nuovo timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con recente decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (*ex multis* cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5014/2019; e n. 17893/2018).

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e, pertanto, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio, il rendimento secondo le condizioni originariamente riportate sul retro dei titoli.

La domanda di rimborso delle spese legali non può, invece, essere accolta, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre interessi legali dalla data reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI